

ALL. 3 – CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno 2022 il giorno ** del mese di ***** in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte
parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata
"Concedente", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. I.V.A.
02299930350, nella persona del *****

e

*** di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a **** in Via *****
n. **, C.F. *****, P. I.V.A. ***** nella persona del ***** nat* a
***** il **/**/**** ed ivi residente in Via ***** n. *** in qualità di Presidente e
legale rappresentante,

PREMESSO:

✓ che con Provvedimento del Presidente n. 2022/026 in data 11/05/2022 veniva
indetta Manifestazione di interesse per ottenere l'affidamento in gestione ed
uso dell'impianto sportivo comunale "Campo di Tiro con l'arco A. Tonelli"
sito a Reggio Emilia in Via della Canalina n. 17 per il periodo 01/07/2022 –
30/06/2027;

✓ che in data ***** il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito della
Fondazione per lo Sport e su quello del Comune di Reggio Emilia, ove, tra
l'altro, veniva fissata come data di scadenza della presentazione della
manifestazione di interesse il giorno 01/06/2022, ore 12:00;

✓ che l'aggiudicazione è stata approvata con Provvedimento *****
in data ***** ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei
confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla procedura e relative all'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;

✓ che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione dell'affidamento;

✓ che in conseguenza di quanto precede è possibile procedere al relativo affidamento con il conseguente CIG: 923124150F;

Tutto ciò premesso, le parti, dichiarando di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del contratto sottoesteso e recante le disposizioni per l'affidamento del Campo di Tiro con l'arco "A. Tonelli" sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2027, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto di proprietà comunale "Campo di Tiro con l'arco A. Tonelli" sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia a favore di ***** sopraindicat*, affinché questa vi possa svolgere la propria attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto comprende:

- n. 1 campo attrezzato per il tiro con l'arco;

- n. 1 prefabbricato uso sede e spogliatoi;

- n. 1 box uso magazzino;

- area cortiliva.

L'affidamento comprende l'intero impianto, secondo quanto risulta dalle planimetrie e schede tecniche allegate (**ALLEGATO ***).

I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato.

L'impianto viene concesso privo di attrezzature e materiale per lo svolgimento di attività sportive, sicché quelle presenti sono riconosciute essere di proprietà del Concessionario della gestione (come da risultanza delle sue scritture contabili), che mantiene il diritto a trattenerle per sé al termine della gestione o nel caso di risoluzione anticipata del contratto.

Alla scadenza dell'affidamento esso dovrà essere restituito al Concedente in buono stato, così come è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti i macchinari, le attrezzature e gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle eventuali attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal

Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi. Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 07.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi

del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

Nel caso il Concessionario fosse un soggetto diverso da un'Associazione o società sportiva si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza del presente affidamento, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Concedente.

Il Concessionario è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali, mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";

b. il Concessionario dichiara altresì la propria adesione ai progetti sportivi promossi e/o sostenuti dal Concedente alla cui realizzazione egli si impegna sin d'ora nella misura e con la realizzazione delle attività che verranno a suo tempo indicate;

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, compatibilmente con il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente. A tale proposito il Concedente declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. c) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da

terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione al Concedente;

2. riscossione delle eventuali tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

✓ atleti per effettuare la propria attività;

✓ addetti ai diversi servizi;

✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;

✓ eventuale **pubblico, se e nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i., allegata al presente contratto (se disponibile o con menzione di non esistenza), di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO *).**

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

5. predisposizione del Piano di Sicurezza così come previsto (a seconda della tipologia di impianto) dall'art. 19 e ss del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. secondo schema, peraltro non vincolante, fornito dal Concedente. Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (**ALLEGATO ***) e la sua redazione entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto costituisce condizione preliminare per l'accesso ad eventuali contributi relativi alla gestione;

6. utilizzo per eventuale propria attività e messa a disposizione di terzi dell'impianto nel rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza e di tutte le linee guida, protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19 o altre circostanze ed eventi eccezionali che dovessero verificarsi, conformando la propria attività gestionale a quanto dettato dalle autorità competenti e dal Concedente;

7. presidio durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso; la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

8. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla

ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

9. fornitura e messa a disposizione di tutti i fruitori dell'impianto dei necessari strumenti di sanificazione, medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso di esaurimento o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si avveda, vanno sempre segnalate;

10. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi "a regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Per manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", allegato al presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (ALLEGATO *). E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti

occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi. Il Concessionario dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate;

11. pulizia e cura delle aree esterne direttamente riferibili all'impianto, quali, in via esemplificativa, aree immediatamente antistanti l'ingresso o le uscite di sicurezza, eventuali piccole aiuole perimetrali, etc;

12. tutti gli strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, se non si ricorra al subappalto, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature avute in consegna dal Concedente, che, in caso di rottura per motivi di vetustà, dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Ove ciò non avvenga, il reintegro delle attrezzature rotte rimane a carico del Concessionario, che ha l'obbligo di sostituirle, così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione;

13. manutenzione e cura dell'area verde perimetrale, che comprende la semina, lo sfalcio periodico dell'erba, il ripristino del manto erboso, la potatura delle piante, cura delle siepi e pulizia di tutti i viottoli interni. Tutte le prestazioni di servizio legate alla cura del verde sono a carico dell'Concessionario il quale si assume anche l'onere di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per compiere tali operazioni di manutenzione del verde fra le quali in particolare si annovera anche l'abbattimento di piante e siepi qualora fosse necessario;

14. manutenzione campo: eventuali concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di marzo, maggio, ottobre/novembre con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc), secondo le condizioni climatiche e stagionali. Cura del campo comprendente l'allestimento delle attività sportive secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del terreno, concimazione, semina e sfalcio periodico dell'erba);

15. - manutenzione, riparazione e cura costante delle recinzioni perimetrali al campo da gioco e battifreccia.

16. verifica periodica dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, segnalando al Concedente eventuali problematiche presenti, ove le stesse non riguardino interventi di cui al successivo punto sub 18. In caso di mancata segnalazione nessun adempimento spetterà a quest'ultima. Si specifica che la 1^ scadenza ai fini della verifica è fissata al 01/04/2024 Le risultanze della verifica vanno obbligatoriamente inviate al Concedente entro 15 giorni dall'ottenimento;

17. acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti cortilive e

pertinenze ove in concessione; sarà a carico del Concessionario l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei fari di illuminazione dei campi di gioco, compresi gli impianti a led ove presenti;

18. esecuzione "a regola d'arte" della manutenzione ordinaria di tutti i locali, degli arredi e degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Per manutenzione ordinaria a carico del Concessionario s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quella riguardante:

A. impianti elettrici;

B. impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di irrigazione.

A tale proposito si precisa che relativamente alla c.d. "Gestione Calore", fino a scadenza del relativo contratto, le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione, comprese le verifiche periodiche ed eventuali trattamenti antilegionella (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo al Concessionario) sono in capo rispettivamente alla Fondazione per lo sport e all'Amministrazione comunale attraverso apposito appalto per l'affidamento del "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia". (Periodo contrattuale: 1 ottobre 2016 - 30 Settembre 2022). La quota di manutenzione ordinaria sostenuta dalla Fondazione per lo sport sarà addebitata al Concessionario. Si specifica che sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione Calore", non quindi al Concessionario, la fornitura e il dosaggio del sale o dei polifosfati per l'addolcitore. Oltre la data del 30 Settembre 2022, quando il contratto di "global service", entro il quale l'ambito

della c.d. "gestione calore" è ricompresa, scadrà e per il caso che tale sistema non venga replicato/prorogato, le predette prestazioni graveranno corrispondentemente sul Concessionario.

Il Concessionario si fa carico di tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a proprio nome, il Concessionario dovrà provvedervi volturando, ove possibile, l'intestazione ovvero mediante corresponsione del relativo ammontare fatturato e calcolato pro-quota dal Concedente. La produzione dei relativi contratti prima dell'inizio dell'affidamento è condizione preliminare per la stipula del presente contratto.

Ai fini dell'ottenimento di eventuali contribuzioni, per tutti gli interventi di manutenzione il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia, ivi compreso il conferimento negli appositi contenitori di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

Il Concessionario si impegna infine a assumersi la responsabilità di eseguire tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex", della "Processionaria del Pino" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le attività di cui ai precedenti punti sub 10), sub 11), sub 12) e sub 13) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

Il Concessionario si obbliga in particolare ad inserire nei contratti una clausola di tracciabilità dei pagamenti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

a) produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato e – nel caso di manifestazioni sportive ed extrasportive con presenza di pubblico pagante, in ogni caso nel rispetto di ogni norma stabilita in materia di licenze ed autorizzazioni;

b) presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e

delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari nonché materiale per segnature) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime;

c) fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 9 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico del Concedente le spese di straordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi **ALLEGATO ***). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico del Concedente ovvero dell'Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, l'accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso dell'impianto al Concedente e - ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale, comprensivo di ogni onere sopportato e documentato, da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà definita in contraddittorio con i Servizi medesimi.

Nel caso di richieste di organizzazione di "campi estivi" concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, sarà quest'ultima ad avere diritto di prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore-organizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine l'utilizzatore-organizzatore si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo ai fini dello svolgimento del "campo-estivo" un proprio ed apposito Piano di emergenza e sicurezza, non in contrasto con quelli in essere, oppure ad adottare con le opportune modifiche i Piani già esistenti, nominando una persona appositamente incaricata (che deve essere presente durante tutta l'attività prevista), in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08) e garantendo comunque la presenza di squadra di addetti all'emergenza, adeguatamente qualificati (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine l'utilizzatore-organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario

condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti, in sede di consegna e riconsegna dell'impianto ed ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, l'effettiva presa conoscenza da parte dell'utilizzatore-organizzatore degli obblighi in materia di sicurezza e salute, e con l'obbligo di segnalare al Concessionario qualsiasi eventuale intervento "strutturale e non" si rendesse necessario nell'allestimento del "campo estivo" per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto, salvo obbligo al momento del rilascio del medesimo alla eventuale riduzione in pristino dell'impianto ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal **01 luglio 2022** e così fino al **30 giugno 2027**.

E' facoltà del Concedente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile ed a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico del Concessionario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al Concessionario all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO ***).

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa

diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- ✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- ✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento);
- ✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti

Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori e con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente disciplinare e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni collegate

con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi

Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le

responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico

del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal

Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a

favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a

carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale

importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento

del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in

corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni

rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario

individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al

Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere

utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate,

previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il

versamento di una fideiussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo,

tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il

pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al

Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente

l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento

degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e

l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva,
fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO (comprensiva del rialzo percentuale effettuato in sede di gara ed al netto degli oneri della sicurezza) (oltre IVA) (diconsiEuro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno.

Gli oneri della sicurezza sono quantificati in Euro 200,00 annui oltre IVA.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione.

In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: -

Agenzia N. con sede a in Via n. ... IBAN:

....., indica nella persona del Sig. nato a

..... il ed ivi residente in Via

....., n. - C.F., CIG n.,

il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei

confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione della presente concessione.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

Si evidenzia che, trattandosi di palestra scolastica, o ad uso scolastico, le utenze saranno a carico del Comune di Reggio Emilia o del Concedente.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto e pari ad € (in lettere.....).

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento in concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Concedente, che aggiudicherà l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza

della concessione (30 giugno 2027), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al Concedente.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Gli organizzatori di manifestazioni ed anche il Concessionario, se è lui stesso l'organizzatore, hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in

particolare il D.M. 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: *“Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”*, il Concessionario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l’indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA’ – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all’interno dell’impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate al Concedente e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell’impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all’ordine pubblico, alle norme della morale comune. E’ altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o

movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di **tutte** le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

Il Concessionario, di concerto con l'autorità scolastica, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e

compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta del

Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività

accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le

modalità sotto indicate:

1. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;

2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a un terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente

contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

Il Concessionario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune

di Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E.

R 26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno

dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di

altri locali dell'impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso e la denuncia alle Autorità competenti, le installazioni abusive di manufatti

determinerà *ipso facto et iure* la risoluzione del contratto, l'incameramento della

cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria. Si evidenzia che il Concessionario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione di ogni installazione abusiva, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente al Concedente.

Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010.

Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in

quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia con il Concedente tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione del Concedente che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire alla Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta

fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e il Concedente sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC del Concessionario in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dal Concessionario avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale.

L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte del Concessionario, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con il Concessionario la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna.

Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo, per finalità sostanzialmente diverse o contrastanti con quelle per cui ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*;
- ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo:http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_140211115850.pdf;

✓ nell'ipotesi di impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ per l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 4, lett. m), tra cui esplicitamente nell'ipotesi di installazioni di manufatti o di costruzioni abusive;

✓ qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito all'istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, il Concessionario non provveda immediatamente alla rimozione degli stessi;

✓ nell'ipotesi di cui all'art. 17 co. 3;

✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;

✓ sub-appalto del servizio in concessione, senza od oltre i limiti autorizzati dal Concedente;

✓ in tutti i casi in cui l'ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.), con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese

sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto di concessione e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo della concessione nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

Il Concessionario esegue in proprio i servizi di cui al presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato al Concessionario di subconcedere in tutto o in parte il servizio assunto e di subappaltarne le prestazioni senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare l'eventuale subconcessione o subappalto sono ammessi secondo le disposizioni rispettivamente di cui agli artt. 105 e 174 del D. Lgs. n. 50/2016, ove sia dimostrata l'assenza in capo ai subconcessionari dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subconcessionari e i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il Concessionario comunica al Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'affidamento, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' fatta salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

f) ovvero **in alternativa**, se trattasi di società

o associazioni sportive, contrattualizzati mediante **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 comma 3 , lett. a) della L. 289/2002 e s.m.i. (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per l'impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto.

nominativo:

nominativo:

nominativo:

In base a quanto sopra il Concessionario riconosce esplicitamente di assumere per il periodo della concessione e per quanto di propria competenza la funzione di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M 18 marzo 1996 e dichiara che:

a. il nominativo del Datore di lavoro è il seguente: sig.
..... (nel caso egli sia differente rispetto al Legale rappresentante si allega atto di nomina **ALLEGATO ***)

b. il nominativo del R.S.P.P. è il seguente: sig.
generalità..... (nel caso egli sia differente rispetto al Datore di lavoro si allega atto di nomina **ALLEGATO ***)

c. il nominativo del Medico competente ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il periodo di durata della concessione è il seguente: dott.
..... (si copia del contratto per l'incarico professionale di sorveglianza sanitaria e Medico competente);

d. i nominativi degli operatori impiegati nella conduzione dell'impianto e le rispettive qualificazioni sono quelle per ciascuno indicate:

✓ Generalità....., cittadinanza

o permesso di soggiorno (si allega

fotocopia di documento di identificazione in corso di validita'

..... ed eventuale permesso di

soggiorno - **ALLEGATO ***);

✓ mansioni cui l'addetto è adibito

e relative qualificazioni

.....;

✓ formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio

classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione

allegata

✓ formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per

tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come

(A/B/C), come da certificazione allegata e

aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della

classificazione di appartenenza dell' unità produttiva.

✓ Generalità....., cittadinanza

o permesso di soggiorno (si allega

fotocopia di documento di identificazione in corso di validita'

..... ed eventuale permesso di

soggiorno - **ALLEGATO ***);

✓ mansioni cui l'addetto è adibito

e relative qualificazioni

;	
✓	formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione allegata	
✓	formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come (A/B/C), come da certificazione allegata e aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della classificazione di appartenenza dell' unità produttiva.	
✓	Generalità....., cittadinanza o permesso di soggiorno (si allega fotocopia di documento di identificazione in corso di validità' ed eventuale permesso di soggiorno - ALLEGATO *);	
✓ mansioni cui l'addetto è adibito e relative qualificazioni	
✓ formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione allegata	
✓ formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come (A/B/C), come da certificazione allegata e aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della classificazione di appartenenza dell' unità produttiva.	

Nel caso di risorse umane che – anche in corso di contratto – non abbiano per tempo effettuato l’aggiornamento dei corsi antincendio, primo soccorso e DAE, il Concessionario, in quanto “gestore dell’impianto” si fa carico di contrattualizzare con spese integralmente a proprio carico unità esterne in possesso delle predette certificazioni, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale e liberando completamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero ad accadere.

Si impegna altresì a trasmettere le relative certificazioni appena ottenute, convenendo che, in caso di inadempimento ogni responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sul Concessionario, fatta salva l’irrogazione delle penali, fino all’eventuale risoluzione del contratto.

Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell’ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l’uso di risorse umane a rotazione continua, mentre **l’eventuale sostituzione deve essere preventivamente comunicata al Concedente per iscritto, nei modi di seguito indicati.**

Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile, ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell’impianto, referente per il Concedente.

Il Concessionario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell’impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d’opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica e l’aggiornamento previsti dalle norme ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

In conseguenza di ciò, il Concessionario dovrà farsi carico :

19. dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;
20. del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
21. della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
22. della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie relative al servizio oggetto della concessione, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Concedente.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare sull'adozione dei protocolli dettati in materia di contenimento del rischio epidemiologico. **Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione sui corsi effettuati.**

Il Concessionario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni la eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla conduzione dell'impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le indicazioni

sopramenzionate.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia, codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzature, etc...). A tale riguardo il Concessionario dell'impianto individua e rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono in.....

..... e saranno mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi che si dichiara essere luogo idoneo e facilmente accessibile.

Il Concessionario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare la loro incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti del Concedente

che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai "lavoratori" comunque contrattualizzati dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario allega al presente contratto (**ALLEGATO ***) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori (.....), nonché copia del Piano di (emergenza/sicurezza), di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

A tal fine, ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016

e s.m.i., il Concessionario, nel caso di personale dipendente, dichiara di applicare nei

confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del

presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

.....

nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di

contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto

applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia

aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di

garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il

riassorbimento - ove presente - dell'eventuale personale **dipendente** del precedente

concessionario, inquadrato nel medesimo profilo professionale, da parte del nuovo

concessionario, anche in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito

all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017. Riguardo a ciò il

Concessionario dichiara:

di avere assunto

che il precedente Concessionario non era provvisto di personale dipendente.

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i

documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di

compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti

contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento o del subappalto, il Concedente si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al Concessionario e a tutti i subappaltatori e il Concessionario, se richiesto, fornirà periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subconcessionario o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà - ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto

ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali

obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non

potrà opporre eccezioni al Concedente, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative

alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,

nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei

propri associati nel caso di società sportive.

Il Concedente per il personale dipendente potrà richiedere in qualsiasi momento

l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la

corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e

delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Relativamente al

rimanente personale contrattualizzato tramite contratto di collaborazione coordinata

e continuativa di natura amministrativo-gestionale, il Concedente potrà sempre

richiedere ed il Concessionario sarà tenuto a produrre la documentazione

comprovante il rispetto delle norme di tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi.

Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata

del contratto di concessione il Concessionario dovrà essere in grado di comprovare la

regolarità in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro di qualunque natura esso sia.

Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi,

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il

Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla

parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o del Comune di Reggio Emilia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente e senza preavviso il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Per periodi di interruzione dell'attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o al Concedente, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese sostenute a beneficio dell'impianto e previamente autorizzate dal Concedente, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con

almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il persistere dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti".

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Il Concessionario, in qualità di "gestore dell'impianto", è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle

attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base (delle quali dichiara sin d'ora di essere a conoscenza, avendo egli avuto la possibilità di fare un sopralluogo sull'impianto), il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concedente non risponde della mancanza di certificazione che spetti al proprietario o sia da richiedere a cura e spese del Concessionario. In particolare si specifica che in mancanza delle necessarie verifiche ed autorizzazioni, l'uso dell'impianto è ammesso solo con assenza di pubblico.

Il Concessionario esonera inoltre il Concedente da ogni responsabilità, compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avervi accesso, assumendo su di sé ogni responsabilità per ciò che concerne l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria stretta competenza, l'ordine pubblico.

Egli è pure tenuto a mantenere e garantire l'efficienza e la sicurezza di ogni attrezzatura e degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Sarà altresì obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'affidamento tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli atleti, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, anche al fine di non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle

cose che accadano nell'impianto, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare idonea polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo dell'affidamento medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente, adeguandolo a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

1. che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
2. che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, eventuali addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione di eventi e presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà, nell'uso e nell'esercizio dell'impianto, attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre

alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., il Concessionario avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate andranno immediatamente segnalate in forma scritta al Concedente.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico [se ammesso e se l'impianto è provvisto di verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e di provvedimento autorizzatorio per pubblico spettacolo (rilasciato dalla PA, ovvero, nella configurazione di "atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni"-SCIA)], il Concessionario dovrà adeguare il Servizio Vigilanza Antincendio con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione antincendio da rischio elevato della durata di 16 (sedici) ore con aggiornamento triennale rilasciato dai VV.F. con prova d'esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi, così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N. 11001/1/110/(10).

Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dal Concessionario, a quest'ultimo è dovuto dall'organizzatore della manifestazione, oltre al costo della relativa tariffa, anche l'indennizzo integrale delle spese sostenute per suo conto.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Presidente della Commissione Comunale di

Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo Ing. Torreggiani, l'istanza relativa allo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo che si svolga all'interno di un impianto sportivo esistente, sia essa rappresentata dal gestore dell'impianto che dall'organizzatore va accompagnata, a pena di nullità dell'istanza, da copia del contratto intercorso con il gestore dove siano chiariti i rapporti e le incombenze di ognuna delle due parti relativamente alla gestione della sicurezza.

Spettano al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori, idranti e naspì), oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del Concessionario della struttura.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. spetta al Concessionario l'obbligo:

1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
2. di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta, a seguito della presentazione della SCIA, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
3. di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Per tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Affidatario deve compilare l'apposito Registro dei controlli

periodici, ove annotare “gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività ove tale limitazione è imposta. In tale Registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali controlli da effettuare sono quelli di seguito in elenco:

- ✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
- ✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
- ✓ controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione, etc.);
- ✓ controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
- ✓ controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
- ✓ controllo semestrale delle uscite di sicurezza;
- ✓ controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;
- ✓ controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
- ✓ controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
- ✓ controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se

presente;

- ✓ controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
- ✓ controllo semestrale delle luci di emergenza;
- ✓ controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;
- ✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;
- ✓ controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
- ✓ controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;
- ✓ segnalare, qualora il Concessionario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o segni di manomissione al defibrillatore;
- ✓ spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:
 - ✓ degli estintori;
 - ✓ degli idranti e dei naspi antincendio;
 - ✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;
 - ✓ delle porte tagliafuoco;
 - ✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;

- ✓ del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;
- ✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
- ✓ dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;
- ✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
- ✓ dell'impianto campane allarme, se presente;
- ✓ delle luci di emergenza;
- ✓ della segnaletica di sicurezza;
- ✓ dell'impianto gas etc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà tale Registro, con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine tanto ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità sia sul Registro medesimo che al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Con particolare riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indipendentemente dalla propria natura giuridica, il Concessionario dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con la precisazione che gli obblighi di seguito richiamati devono ritenersi, a norma di legge,

espressamente vevoli anche in capo ad associazioni sportive dilettantistiche di cui

alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, in presenza anche di un solo lavoratore in regime di lavoro subordinato:

a) individuazione, nel proprio contesto organizzativo, della figura da qualificarsi

“Datore di Lavoro” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008;

b) designazione, da parte del datore di lavoro (laddove non ritenga di ricoprire

egli stesso tale ruolo), del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione” (RSPP) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 in capo a persona in

possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/2008;

c) individuazione dei Preposti (se presenti) di cui all’art. 1, co. 2, lett. e) del D.lgs.

81/2008 nelle persone che sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano

la corretta esecuzione;

d) formazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), se eletto dai lavoratori ai

sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08;

e) nomina, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008, del “Medico Competente” in

funzione alla tipologia di rischio presente nell’ambito dell’attività svolta,

f) individuazione e alla formazione dei soggetti con compiti di primo soccorso,

gestione emergenze e degli addetti antincendio ai sensi degli artt. art. 43 e

seguenti del D.lgs. 81/2008;

g) predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;

h) messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (attrezzature, impiantistica, arredi,

dotazione antincendio, ecc).

i) informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di

sicurezza;

j) valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 81/2008;

k) gestione della sicurezza nei lavori in appalto non di tipo "edile", presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;

l) garanzia, in caso di lavori edili, il rispetto degli adempimenti a carico del Committente, di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Pur in assenza di personale in regime di lavoro subordinato, il Concessionario che rivesta la natura giuridica di "associazione sportiva dilettantistica" dovrà in ogni caso garantire - in presenza di personale in regime di lavoro volontario o di lavoro autonomo - il rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 del D.lgs. 81/2008, ovvero:

✓ obbligo di utilizzazione di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

✓ obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed utilizzo degli stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

✓ previsione di apposita tessera di riconoscimento del volontario/lavoratore corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Nella medesima fattispecie di cui al precedente capoverso, sarà comunque onere del Concessionario operare una valutazione dei rischi, in base alla quale valutare l'opportunità di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da

norme speciali.

Dell'esito della valutazione anzidetta, il Concessionario dovrà dar conto al Concedente.

In presenza di lavoratori autonomi, dovrà essere garantito altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 del più volte citato D.lgs. 81/2008.

Se il Concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione al Concedente.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell'impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

**ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE
INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui alla presente concessione può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li _____

Il Concedente _____

Il Concessionario _____

Il sottoscritto

***** nat* a ***** il **/**/**** ed ~~ivi residente~~ in Via ***** n. ** in qualità di Presidente e legale rappresentante di ***** con sede legale a ***** in Via ***** n. **, C.F. *****, P.IVA ***** sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente disciplinare, dichiara altresì:

di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2 co. 1 punti 1. e 9., co. 8, e co. 15; art. 3, co. 2 e co. 8; art. 10 co. 5; art. 11 co. 3, co. 4 e co. 8; art. 12 co. 4; art. 14; art. 16, co. 2; art. 17; art. 18 co. 2, co. 3, co. 6 e co.7), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2 co. 1 punto 7; art. 4; art. 13 e art. 16 co. 8) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 3, co. 6; art. 6 co. 1, co. 3 e co. 4), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 3, co. 7; art. 10 co. 3 e co. 4 art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 23);

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in

generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare

con la P.A., né di essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali o

patrimoniali di cui al D.L. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

✓ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, di

sospensione previste dall'art. 67 del medesimo, né in generale condanne

penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità

negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li _____

Il Concessionario _____